

5. GEOLOCALIZZAZIONE VEICOLI PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI

L'INL, con nota n. 831/2026, ha diramato importanti chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 4, Legge n. 300/1970, nelle aziende interessate dal sistema di tracciabilità dei rifiuti disciplinato dal D.M. n. 59/2023 e dal Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), istituito ai sensi dell'art. 188-bis, D.Lgs. n. 152/2006.

I quesiti sottoposti all'Ispettorato riguardano, in particolare, la possibile esclusione della procedura autorizzativa prevista dall'art. 4, St. Lav., in relazione all'installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi, laddove tali sistemi siano funzionali agli obblighi di tracciabilità previsti dalla normativa ambientale.

Come noto, l'art. 188-bis, D.Lgs. n. 152/2006, ha introdotto il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, articolato in una sezione Anagrafica e in una sezione Tracciabilità. Quest'ultima comprende, oltre ai dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli artt. 190 e 193, D.Lgs. n. 152/2006, anche i dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto attuativo.

Il D.M. n. 59/2023, in attuazione della citata disposizione, ha disciplinato il sistema di tracciabilità prevedendo la digitalizzazione degli adempimenti connessi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti, compresi i dati relativi ai percorsi dei mezzi nei casi previsti.

La nota dell'INL evidenzia che la prescrizione di cui all'art. 188-bis, lett. b), configura un obbligo di carattere speciale, costituente condizione per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore interessato. In tale prospettiva, l'installazione dei sistemi di geolocalizzazione funzionali all'adempimento dell'obbligo normativo non integra una scelta organizzativa del datore di lavoro riconducibile alle esigenze indicate dall'art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970.

L'Ispettorato precisa, pertanto, che nei casi in cui il sistema GPS sia installato esclusivamente per adempiere agli obblighi di tracciabilità imposti dalla normativa ambientale, non trova applicazione la procedura di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa prevista dall'art. 4, comma 1, St. Lav.

La nota chiarisce, inoltre, che il sistema di geolocalizzazione non può essere qualificato quale «*strumento utilizzato dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa*», ai sensi dell'art. 4, comma 2, posto che l'attività di trasporto può essere svolta anche in assenza del sistema; tuttavia, l'esclusione dall'ambito applicativo della procedura autorizzativa discende dalla natura dell'obbligo imposto dalla normativa speciale, che prescinde da finalità di controllo datoriale.

L'INL sottolinea, infine, che la geolocalizzazione dev'essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla disciplina ambientale. Qualora, invece, l'azienda intenda utilizzare i dati raccolti anche per ulteriori esigenze — quali esigenze organizzative e produttive, tutela del patrimonio aziendale o sicurezza sul lavoro — troveranno applicazione le garanzie procedurali previste dall'art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970.

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di proporzionalità, minimizzazione e correttezza del trattamento.